SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 agosto 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 68

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 69

Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° agosto 2014, n. **113**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per quanto concerne le spese di missione di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 31.346, e le rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 25.500, a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sesto, addì 1° agosto 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOGHERINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL NIGER IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Niger, di seguito denominati "Parti Contraenti";
CONSAPEVOLI che i fenomeni delittuosi connessi alla criminalità in ogni settore possono colpire in modo rilevante entrambi i Paesi, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché il benessere e l'integrità fisica dei propri cittadini;
RICONOSCENDO l'importanza del rafforzamento della collaborazione tra le rispettive Forze di Polizia e della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità;
RICHIAMANDO la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1990, in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonché la Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961) così come emendata dal Protocollo aggiuntivo (Ginevra, 25 marzo 1972), la Convenzione contro il traffico illecito di Sostanze Psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), la Convenzione contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988) e il "Piano Globale d'Azione" (New York, 23 febbraio 1990), redatti sotto l'egida dell'ONU, e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 dalla Repubblica Italiana e a New York il 21 agosto 2001 dalla Repubblica del Niger; le rilevanti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la n. 1373 (New York, 28 settembre 2001) e le Convenzioni internazionali antiterrorismo;
RISPETTANDO la sovranità di entrambi gli Stati;
HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti si impegnano a collaborare, a livello dei rispettivi uffici competenti, in conformità alle legislazioni nazionali, per contrastare e combattere la criminalità nelle sue varie forme.

Il presente Accordo non riguarda gli aspetti attinenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.

Articolo 2

Per l'esecuzione del presente Accordo, le Parti designano, per la Repubblica Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, e, per la Repubblica del Niger, la Direzione Generale della Polizia Nazionale.

Per conferire impulso alla cooperazione, per valutare l'attività svolta congiuntamente ed individuare gli obiettivi da raggiungere, le Parti Contraenti concordano di effettuare consultazioni periodiche tra i rappresentanti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per la Repubblica Italiana, e della Direzione Generale della Polizia Nazionale, per la Repubblica del Niger.

Articolo 3

Le Parti si impegnano a favorire l'armonizzazione delle legislazioni nazionali come strumento indispensabile ad una azione concertata contro la criminalità.

Articolo 4

Le due Parti concorderanno le modalità necessarie per consentire il rapido scambio delle informazioni inerenti la lotta contro la criminalità nelle sue varie forme.

A tal fine, le Parti Contraenti individueranno e si comunicheranno i rispettivi Punti di contatto.

Articolo 5

Le due Parti, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, concordano che la collaborazione per il contrasto alla produzione e al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, precursori e sostanze chimiche di base si effettuerà attraverso:

a) lo scambio di informazioni di carattere operativo finalizzato all'identificazione e localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attività collegate allo specifico traffico illecito, località e metodi di produzione, canali e mezzi utilizzati dai trafficanti e tecniche di occultamento. Lo scambio di informazioni riguarderà, altresì, i nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori, materie prime e piante originali, le tendenze di mercato, tecniche ed esperienze di indagine e prevenzione dei crimini connessi con il traffico di droga, compreso il controllo alle frontiere;
b) programmazione di corsi di addestramento professionale di esperti e di operatori di polizia, scambio di esperienze e metodi di addestramento e impiego di unità cinofile antidroga;
c) scambio di esperienze e misure adottate per prevenire l'uso di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Le due Parti, qualora previsto dalle rispettive legislazioni nazionali, si impegnano ad utilizzare la tecnica delle "consegne controllate".

Articolo 6

Le due Parti concordano che, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali ed agli obblighi derivanti dagli Accordi internazionali, la collaborazione per la lotta al terrorismo si effettuerà attraverso:

a) lo scambio rapido di informazioni dettagliate concernenti le tecniche, i modus operandi, le attività criminali e le strutture comunque ascrivibili alle organizzazioni terroristiche operanti sul territorio dei rispettivi Paesi, nonché i singoli soggetti sospettati di appartenervi;
b) lo scambio di informazioni in ordine ai canali di finanziamento utilizzati dalle organizzazioni terroristiche, alle eventuali modalità di reimpiego dei capitali ed ai collegamenti transnazionali, ivi compresa l'individuazione di persone fisiche e giuridiche comunque collegate alle organizzazioni medesime ed inserite in tali circuiti finanziari;
c) lo scambio di esperienze, anche attraverso la programmazione nei due Paesi di seminari e corsi di addestramento comuni.

Articolo 7

Le Parti Contraenti decidono che, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, la collaborazione per il contrasto all'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani ed ai reati ad esse connessi si effettuerà attraverso:

a) lo scambio di informazioni e dati relativi a:
  - flussi di immigrazione clandestina;
  - modalità di viaggio e itinerari utilizzati;
  - produzione e uso di documenti di viaggio e visti falsi;
  - attività, composizione, metodi e strategie delle organizzazioni e dei gruppi criminali dediti al favoreggiamento dell'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani;

b) lo scambio di esperienze nella gestione dei flussi migratori e dell'applicazione delle disposizioni nazionali per il controllo dei transiti alle frontiere e delle presenze degli stranieri nei rispettivi territori, nonché lo scambio di modelli di documenti di viaggio, visti, nonché impronte di timbri;

c) l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione specialistica.

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli precedenti, le Parti Contraenti concordano che, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, la collaborazione in materia di lotta alla criminalità organizzata si effettuerà attraverso lo scambio di informazioni operative in ordine alle attività illecite gestite dalla criminalità organizzata, riguardanti in particolare:

- il traffico illecito di armi, munizioni, materiale esplosivo e nucleare;
- i reati ambientali, ivi compreso il traffico di sostanze tossiche e radioattive;
- il traffico di autoveicoli rubati;
- il traffico illecito di opere d'arte e di antiquariato, di opere culturali e storiche, di metalli preziosi e di altri materiali;
- il riciclaggio di denaro e di altri beni di provenienza criminale;
- la falsificazione di carta moneta, valori, marchi e brevetti industriali;
- la falsificazione di passaporti, visti ed altri documenti ed il loro relativo uso;
- l'induzione e costrizione delle donne e dei minori alla prostituzione ed altre illecite attività sessuali;
- i reati commessi con utilizzo di mezzi di pagamento plastificati a caratteristica transnazionale;
- i reati informatici e altri reati commessi attraverso l'uso di Internet e di altri mezzi di comunicazione.

Articolo 9

Le Parti Contraenti decidono che la collaborazione in tema di lotta contro la criminalità venga estesa alla ricerca, tramite i canali Interpol, di persone sospette e latitanti responsabili di fatti delittuosi.

Le Parti Contraenti rafforzeranno e amplieranno la collaborazione tra gli Uffici centrali dell'Interpol dei due Paesi.

Articolo 10

Tutte le richieste di informazioni previste dal presente Accordo dovranno contenere una sintetica esposizione degli elementi che le motivano.

Articolo 11

Le Parti Contraenti concordano che i dati personali e sensibili, trasmessi nell'ambito del presente Accordo, devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo, in conformità alle norme previste dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

I dati personali possono essere ritrasmessi, sempre per gli scopi del presente Accordo, ad altre persone od istituzioni unicamente previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che li ha comunicati.

Articolo 12

Ciascuna Parte Contraente può respingere le richieste di collaborazione o assistenza previste nel presente Accordo, qualora ritenga che le medesime possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese o altri interessi nazionali di primaria importanza oppure siano in contrasto con la legislazione nazionale.

In tal caso, la Parte Contraente richiesta si impegna a comunicare tempestivamente alla Parte Contraente richiedente il diniego, specificandone i motivi.

Articolo 13

Le controversie sull'interpretazione, sull'applicazione o sull'esecuzione del presente Accordo saranno risolte attraverso i canali diplomatici.

Articolo 14

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, sottoscritti dalle Parti Contraenti.

Articolo 15
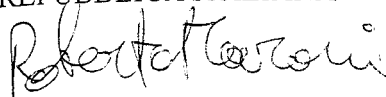
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti Contraenti si comunicano ufficialmente l'espletamento delle rispettive procedure interne previste in materia e rimarrà in vigore per un periodo illimitato, salvo denuncia effettuata da una delle Parti Contraenti con un preavviso scritto, per via diplomatica, di almeno sei mesi.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a NIAMEY, il 9/2/2010, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL NIGER

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1143):

Presentato dal Ministro degli Affari esteri (Bonino), (Governo Letta *I)*, in data 28 ottobre 2013.

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 19 novembre 2013 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 10 dicembre 2013 e il 5 marzo 2014.

Esaminato in Aula e approvato il 2 aprile 2014.

Camera dei deputati (atto n. 2272):

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 aprile 2014 con pareri delle Commissioni I, II, V, e VI.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, l'11 giugno 2014 e il 2 1uglio 2014.

Esaminato in Aula il 14 luglio 2014 e approvato il 16 luglio 2014.

14G00127

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 maggio 2014.

Individuazione della lotteria nazionale ad estrazione differita dell'anno 2014.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificata dalla legge 26 marzo 1990 n. 62 e dalla legge 1° agosto 2003 n. 200, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite al riguardo le competenti Commissioni parlamentari, si definisca il numero delle lotterie nazionali da indire nell'anno seguente e l'individuazione delle manifestazioni ad esse abbinate;

Visto l'art. 1, comma 2 della normativa succitata, che prevede per tale indizione l'emanazione di apposito decreto del Ministro dell'economia e finanze, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Visto l'art. 21, comma 6 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009 n. 102, che ha riservato la gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita al Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Considerato che occorre individuare le lotterie nazionali per l'anno 2014, tenendo conto dei risultati delle più recenti lotterie differite indette e dell'attuale panorama del settore dei giochi;

Considerato che negli ultimi anni si è verificata una progressiva riduzione delle vendita dei biglietti di lotterie differite, e che, conseguentemente, è stato progressivamente ridotto nel tempo il numero complessivo di lotterie differite da indire per ciascun anno;

Considerato che al fine di ottimizzare i risultati e garantire un significativo rilancio del settore, si è ritenuto opportuno prevedere per l'anno 2014 l'indizione di un'unica lotteria nazionale ad estrazione differita;

Ritenuto, altresì, che occorre garantire un maggiore periodo di permanenza, sul mercato dei biglietti ed assicurarne, nel contempo, modalità interattive attraverso il collegamento con spettacoli radio-televisivi, che possano contribuire a ridestare l'interesse verso tale tipologia di lotterie;

Visti i pareri espressi dalle Commissioni speciali del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

Decreta:

È individuata, per l'anno 2014, la seguente lotteria nazionale ad estrazione differita:

1. Lotteria Italia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2014

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2014
Ufficio controllo atti Ministero economico e finanze Reg.ne Prev. n. 2253

14A06448

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 marzo 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Adivenir Duo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O.*G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 14 gennaio 2014 dall'impresa Isagro SpA con sede legale in Milano, via Caldera, 21, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Advenir duo successivamente ri-denominato ADIVENIR DUO contenente le sostanze attive feromoni codlemone, Z-8 – dodecenil acetato, E8 – dodecenil acetato, Z8 – dodecenolo, uguale al prodotto di riferimento denominato Ecodian star registrato al n. 12839 con D.D. in data 28 novembre 2006, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 aprile 2014, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Ecodian star registrato al n. 12839;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 28 settembre 2012;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/ CE relativa all'iscrizione delle sostanze attive feromoni codlemone, Z-8 – dodecenil acetato, E8 – dodecenil acetato, Z8 - dodecenolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per le sostanze attive in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 agosto 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'impresa Isagro SpA con sede legale in Milano, via Caldera, 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ADIVENIR DUO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: 1000 diffusori per scatola.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Plastic Point - Romentino (NO).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15998.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ADIVENIR® DUO

DIFFUSORI DI FEROMONE PER IL DISORIENTAMENTO SESSUALE DI *Cydia pomonella e Cydia molesta*

COMPOSIZIONE

E8E10-dodecadienolo (codlemone)	0.96%
Z8 – dodecenil acetato	0.74%
E8 – dodecenil acetato	0.048%
Z8 – dodecenolo	0.012%

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20124 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)
Registrazione Ministero della Salute n°
Stabilimento di produzione e confezionamento: Plastic Point - Romentino (NO).
Distributore Gowan Italia S.p.a. via Morgagni, n. 68, 48018 Faenza (Ra), Tel. 0546.629911
La confezione contiene 1000 diffusori.
Peso medio diffusore: 1.3 g   Peso confezione da 1000: 1500 g

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

Il metodo del disorientamento consiste nella creazione di numerose tracce feromoniche predominanti, tali da competere con quelle delle femmine presenti, disorientando così i maschi nella loro ricerca. In questo modo, rendendo impossibile l'incontro tra i sessi, si impediscono gli accoppiamenti e di conseguenza lo sviluppo della popolazione successiva, nociva alla coltura. Il "disorientamento" non interferisce con l'agroecosistema e può essere inserito sia nei programmi di difesa integrata che in quelli dell'agricoltura biologica.
I diffusori ADIVENIR® sono realizzati in materiale biodegradabile Mater-Bi* (marchio registrato Novamont S.p.A. – Novara),

Modalità applicative
ADIVENIR® DUO è applicabile quando il frutteto risponde a determinati requisiti e seguendo le indicazioni di seguito riportate.
MELO, PERO

Ampiezza del frutteto
La superficie degli appezzamenti da sottoporre a disorientamento deve essere preferibilmente superiore a 1 ettaro e con geometria regolare. La superficie minima non deve essere inferiore a 0,8 ettari e deve avere geometria regolare.

Epoca di applicazione
ADIVENIR® DUO va applicato prima dell'inizio del volo della prima generazione di Carpocapsa (generazione svernante). L'applicazione dei diffusori a partire dalla seconda generazione di Carpocapsa (inizio secondo volo) si può effettuare solo nel caso in cui non si siano rilevati danni sui frutti (ovodeposizioni e/o penetrazioni larvali) derivanti dalla prima generazione, controllata chimicamente. L'installazione degli erogatori deve precedere l'inizio dei voli, seguendo le indicazioni dei modelli previsionali fornite dai Servizi Fitosanitari e/o coincidere con le primissime catture nelle trappole a feromoni per Carpocapsa.

Posizionamento dei diffusori
Applicare i diffusori sui rami, in modo uniforme sulla fila, proteggendo anche aree scoperte quali fallanze, eventuali corridoi, piante in allevamento.
Con piante alte m 2,5-3 appenderli nel terzo superiore, possibilmente in zone ombreggiate; con piante più alte (> m 3) disporli alternati in posizione media/alta. Lungo i bordi dei frutteti adiacenti, non sottoposti a disorientamento, è opportuno disporre diffusori sui primi due - tre filari; tale consiglio è vincolante se l'appezzamento ha dimensioni inferiori a 1 ettaro. Nel caso esista una direzione dominante del vento è consigliabile allargare ulteriormente il bordo del frutteto investito per primo dal vento.

Numero di diffusori per ettaro
Il numero minimo di diffusori necessari per ciascuna applicazione è 2000 per ettaro, con esclusione di quelli necessari per proteggere i bordi, per frutteti di almeno 1 ettaro, con dimensione regolare, con piante di media altezza (m 2,5-3) e vigore, e in presenza di densità di popolazioni di Carpocapsa e di Cidia non elevate. Tale numero va aumentato a 2500-3000 per ettaro con popolazioni elevate, piante alte e vigorose. Danni alla raccolta nell'anno precedente e dislocazioni particolari del frutteto (vicinanza con magazzini della frutta e depositi di casse,

Ver. 001 (Univoco: -1440709822.39024.463)

alberi di noce, boschi, siepi e vegetazione spontanea, fossati, fonti luminose, venti dominanti, fabbricati) devono essere attentamente considerati sia nel decidere se adottare questo metodo di difesa sia nel determinare numero e collocazione dei diffusori. Nei frutteti dove è particolarmente elevata la densità di popolazione e in presenza di piante molto alte e vigorose è necessario abbinare una difesa chimica con funzione abbattente.

Durata dei diffusori
L'attività dei diffusori è influenzata dai parametri climatici, in particolare temperatura, ventosità ed esposizione diretta ai raggi solari. In condizioni climatiche normali essa ha una durata di circa 60 giorni. La perdita di efficacia viene segnalata dalle prime catture nelle trappole, non riconducibili ad altri fattori, poste nell'appezzamento sottoposto a disorientamento.

Verifiche di efficacia del metodo:
a) Controllo delle trappole
Nei frutteti con ADIVENIR® DUO è necessario installare, prima dell'inizio del primo volo di Carpocapsa e di Cidia, almeno tre trappole a feromoni per Carpocapsa e per Cydia molesta per il primo ettaro e una per ogni ettaro successivo, controllandole con frequenza almeno settimanale e mantenendo efficienti i fondi collati e gli erogatori, che vanno sostituiti ogni 4-5 settimane. L'assenza di catture indica che si sono verificate e persistono le condizioni di disorientamento. Viceversa catture, anche sporadiche, devono essere prese in seria considerazione e ne devono essere individuate le possibili cause (esaurimento attività dei diffusori, elevata pressione del fitofago, forti venti, ecc.) per decidere gli interventi da effettuare.
È consigliabile monitorare i voli di Carpocapsa e di Cidia anche negli appezzamenti vicini a quello con ADIVENIR® DUO ma difesi in modo tradizionale, per poter valutare la densità di popolazione dei fitofagi e stabilire i periodi più opportuni per i controlli.
b) Controllo degli attacchi
L'assenza di catture nelle trappole è un segnale essenziale di efficacia del metodo, ma non sufficiente in quanto potrebbero verificarsi immigrazioni di femmine già fecondate dai frutteti vicini.
È quindi necessario controllare periodicamente, in particolare nei periodi di presenza dello stadio larvale, i frutti in diverse zone del frutteto (specialmente lungo il perimetro) e in diverse posizioni sulla pianta (specialmente nelle parti alte).
La diffusione e l'entità degli attacchi dovrà far valutare la necessità di interventi insetticidi specifici.

AVVERTENZA
Il buon esito della difesa è subordinato ai frequenti controlli sia delle trappole che dei frutti.
L'efficacia di ADIVENIR® DUO può essere condizionata dai seguenti fattori:
– impropria conservazione dei diffusori;
– non corretta sistemazione dei diffusori nel frutteto;
–ritardo nell'epoca di applicazione dei diffusori;
–forma, estensione e ubicazione del frutteto;
–intensità di infestazione dell'anno precedente;
–mancata osservazione delle indicazioni fornite dalle trappole e dai controlli visivi.
ISAGRO S.p.A. pertanto, pur garantendo la costante qualità del prodotto, non assume alcuna responsabilità per la eventuale ridotta efficacia del metodo di lotta a seguito del mancato rispetto dei fattori sopracitati.
La collocazione dei diffusori deve essere eseguita preferibilmente munendosi di guanti.
La confezione deve essere conservata integra in luogo fresco fino al momento dell'utilizzo. Gli eventuali diffusori non impiegati vanno nuovamente richiusi ermeticamente nella confezione e conservati possibilmente in frigorifero.
In queste condizioni mantengono inalterata la loro attività per tutta la stagione.
® Marchio registrato

ATTENZIONE
DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA
CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO
IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA E' CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
Etichetta autorizzata con DD del

10 MAR. 2014

14A06306

DECRETO 10 marzo 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Adivenir Carpo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 14 gennaio 2014 dall'impresa Isagro SpA con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Advenir carpo successivamente ri-denominato ADIVENIR CARPO contenente la sostanza attiva feromone codlemone, uguale al prodotto di riferimento denominato Ecodian Carpocasa registrato al n. 12936 con D.D. in data 7 novembre 2005, modifica-

to successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 aprile 2014, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Ecodian Carpocasa registrato al n. 12936;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 28 settembre 2012;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/ CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva feromone codlemone, nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per le sostanze attive in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 agosto 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'impresa Isagro SpA con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ADIVENIR CARPO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: 1000 diffusori per scatola.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa:

Plastic Point - Romentino (NO).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15997.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ADIVENIR®
CARPO
DIFFUSORI DI FEROMONE PER IL DISORIENTAMENTO SESSUALE DI *Cydia pomonella*

COMPOSIZIONE
E8-E10-dodecadien-1-olo (Codlemone) puro.......... 13,2 mg/diffusore

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20124 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)
Registrazione Ministero della Salute n°
Stabilimento di produzione e confezionamento: Plastic Point - Romentino (NO).
Distributore: Gowan Italia S.p.a. via Morgagni, n. 68, 48018 Faenza (Ra), Tel. 0546.629911
La confezione contiene 1000 diffusori.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Il metodo del disorientamento consiste nella creazione di numerose tracce feromoniche predominanti, tali da competere con quelle delle femmine presenti, disorientando così i maschi nella loro ricerca. In questo modo, rendendo impossibile l'incontro tra i sessi, si impediscono gli accoppiamenti e di conseguenza lo sviluppo della popolazione successiva, nociva alla coltura.
Il "disorientamento" non interferisce con l'agroecosistema e può essere inserito sia nei programmi di difesa integrata che in quelli dell'agricoltura biologica.
I diffusori ADIVENIR® sono realizzati in materiale biodegradabile Mater-Bi* (marchio registrato Novamont S.p.A. – Novara), non presentano quindi problemi di accumulo nel frutteto.

MODALITA' APPLICATIVE
ADIVENIR® *Carpo* è applicabile quando il frutteto risponde a determinati requisiti e seguendo le indicazioni di seguito riportate.

MELO, PERO

Ampiezza del frutteto
La superficie degli appezzamenti da sottoporre a disorientamento deve essere preferibilmente superiore a 1 ettaro e con geometria regolare. La superficie minima non deve essere inferiore a 0,8 ettari e deve avere geometria regolare.

Epoca di applicazione
ADIVENIR® *Carpo* va applicato prima dell'inizio del volo della prima generazione (generazione svernante).
L'applicazione dei diffusori a partire dalla seconda generazione (inizio secondo volo) si può effettuare solo nel caso in cui non siano rilevati danni sui frutti (ovodeposizioni e/o penetrazioni larvali) derivanti dalla prima generazione, controllata chimicamente.
L'installazione degli erogatori deve precedere l'inizio dei voli, seguendo le indicazioni dei modelli revisionali fornite dai Servizi Fitosanitari Regionali e/o coincidere con le primissime catture nelle trappole a feromoni Pomotrap® Isagro.

Posizionamento dei diffusori
Applicare i diffusori sui rami, in modo uniforme sulla fila, proteggendo anche aree scoperte quali fallanze, eventuali corridoi, piante in allevamento.
Con piante alte m 2,5 – 3 appenderli nel terzo superiore, possibilmente in zone ombreggiate; con piante più alte (> m 3) disporli alternati in posizione media/alta. Lungo i bordi dei frutteti adiacenti, non sottoposti a disorientamento, è opportuno disporre i diffusori sui primi due – tre filari; tale consiglio è vincolante se l'appezzamento ha dimensioni inferiori a 1 ettaro. Nel caso esista una direzione dominante del vento è consigliabile allargare ulteriormente il bordo del frutteto investito per primo dal vento.

Numero di diffusori per ettaro
Il numero di diffusori necessari per ciascuna applicazione è 2.000 per ettaro, con esclusione di quelli necessari per proteggere i bordi, per frutteti di almeno 1 ettaro, con dimensione regolare, con piante di media altezza (m 2,5-3) e vigore, e in presenza di densità di popolazioni di Carpocapsa non elevate. Tale numero va aumentato a 2500-3000 per ettaro con popolazioni elevate, piante alte e vigorose. Danni alla raccolta nell'anno precedente e dislocazioni particolari del frutteto (vicinanza con magazzini della frutta e depositi di casse, alberi di noce, boschi, siepi e vegetazione spontanea, fossati, fonti luminose, venti dominanti, fabbricati) devono essere attentamente considerati sia nel decidere se adottare questo metodo di difesa sia nel determinare numero e collocazione dei diffusori. Nei frutteti dove è particolarmente elevata la densità di popolazione è consigliabile effettuare una difesa chimica con funzione abbattente.

Durata dei diffusori
L'attività dei diffusori è influenzata dai parametri climatici, in particolare temperatura, ventosità ed esposizione diretta ai raggi solari. In condizioni climatiche normali essa ha una durata di circa 60 giorni. La perdita di efficacia viene segnalata dalle prime catture nelle trappole, non riconducibili ad altri fattori, poste nell'appezzamento sottoposto a disorientamento.

Verifiche di efficacia del metodo:

a) Controllo delle trappole
Nei frutteti con ADIVENIR® *Carpo* è necessario installare, prima dell'inizio del primo volo, almeno tre trappole a feromoni Pomotrap® per il primo ettaro e una per ogni ettaro successivo, controllandole con frequenza almeno settimanale e mantenendo efficienti i fondi collati e gli erogatori, che vanno sostituiti ogni 4-5 settimane. L'assenza di catture indica che si sono verificate e persistono le condizioni di disorientamento. Viceversa, catture, anche sporadiche, devono essere prese in seria considerazione e ne devono essere individuate le possibili cause (esaurimento attività dei diffusori, elevata pressione del fitofago, forti venti, ecc.) per decidere gli interventi da effettuare.
E' consigliabile monitorare i voli di Carpocapsa anche negli appezzamenti vicini a quello con ADIVENIR® *Carpo* ma difesi in modo tradizionale, per poter valutare la densità di popolazione del fitofago e stabilire i periodi più opportuni per i controlli.

b) Controllo degli attacchi
L'assenza di catture nelle trappole è un segnale essenziale di efficacia del metodo, ma non sufficiente in quanto potrebbero verificarsi immigrazioni di femmine già fecondate dai frutteti vicini.
E' quindi necessario controllare periodicamente, in particolare nei periodi di presenza dello stadio larvale, i frutti in diverse zone del frutteto (specialmente lungo il perimetro) e in diverse posizioni sulla pianta (specialmente nelle parti alte).
La diffusione e l'entità degli attacchi dovrà far valutare la necessità di interventi insetticidi specifici.

AVVERTENZA
Il buon esito della difesa è subordinato ai frequenti controlli sia delle trappole che dei frutti.
L'efficacia di ADIVENIR® *Carpo* può essere condizionata dai seguenti fattori:
- impropria conservazione dei diffusori;
- non corretta sistemazione dei diffusori nel frutteto;
- ritardo nell'epoca di applicazione dei diffusori;
- forma, estensione e ubicazione del frutteto;
- intensità di infestazione dell'anno precedente;
- mancata osservazione delle indicazioni fornite dalle trappole e dai controlli visivi.

ISAGRO S.p.A. pertanto, pur garantendo la costante qualità del prodotto, non assume alcuna responsabilità per la eventuale ridotta efficacia del metodo di lotta a seguito del mancato rispetto dei fattori sopraccitati.

La collocazione dei diffusori deve essere eseguita preferibilmente munendosi di guanti.
La confezione deve essere conservata integra in luogo fresco fino al momento dell'utilizzo. Gli eventuali diffusori non impiegati vanno nuovamente richiusi ermeticamente nella confezione e conservati possibilmente in frigorifero. In queste condizioni mantengono inalterata la loro attività per tutta la stagione.
® Marchio registrato

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
Etichetta autorizzata con DD del 10 MAR. 2014

14A06307

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 luglio 2014.

Autorizzazione al laboratorio Ambientale S.r.l., in Lecce, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Vista la richiesta presentata in data 25 luglio 2014 dal laboratorio Ambientale S.r.l., ubicato in Lecce, Viale Gran Bretagna n. 9, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 aprile 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Ambientale S.r.l., ubicato in Lecce, Viale Gran Bretagna n. 9, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Responsabile del laboratorio è il dott. Daniele Serafini.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 aprile 2016 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Ambientale S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 luglio 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità fissa	OIV-MA-AS313-03 R2009
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Acido Sorbico	OIV MA-AS313-14A R2009
Anidride solforosa libera e Anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04B R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Cloruri	OIV-MA-AS321-02 R2009
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-01A R2009
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A R 2012 p.to 6
Solfati	OIV-MA-AS321-05A R2009
Titolo alcolometrico volumico effettivo	OIV-MA-AS312-01A par. 4C R 2009
Zuccheri riduttori	OIV-MA-AS311-01A R2009
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011

14A06415

DECRETO 29 luglio 2014.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio Vino Chianti Classico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (CE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Considerato che la DOCG «Chianti Classico» è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, è una denominazione protetta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 107 del Regolamento (CE) n. 1308/2013;

Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 228 del 30 settembre 2011, con il quale è stato attribuito al Consorzio vino Chianti Classico il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni Chianti Classico e Vinsanto del Chianti Classico;

Considerato che, a seguito della richiesta da parte del Consorzio Vino Chianti Classico intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOCG Chianti Classico, si è conclusa la procedura nazionale preliminare relativa alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOCG Chianti Classico e la relativa richiesta è stata trasmessa alla Commissione Europea;

Visto il decreto del 29 gennaio 2014 concernente l'autorizzazione al Consorzio Vino Chianti Classico a consentire l'etichettatura transitoria del vino DOCG Chianti Classico, ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del DM 7 novembre 2012, relativamente ai prodotti ottenuti in conformità alle modifiche inserite nella proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOCG Chianti Classico;

Vista l'istanza presentata il 14 febbraio 2014 dal Consorzio Vino Chianti Classico intesa ad ottenere la modifica dello statuto al fine di adeguarlo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino DOCG Chianti Classico;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata il 3 giugno 2013 al n. 9595, recante il numero di repertorio 81016 ed il numero del fascicolo 13626, con atto a firma del Notaio Michele Santoro;

Decreta:

Articolo unico

1. Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio vino Chianti Classico, registrato il 3 giugno 2013 al n. 9595, recante il numero di repertorio 81016 ed il numero del fascicolo 13626, con atto a firma del Notaio Michele Santoro.

2. L'approvazione di cui al comma 1 è automaticamente revocata qualora la Commissione Europea non accolga la domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOCG Chianti Classico.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 29 luglio 2014

Il direttore generale: GATTO

14A06416

DECRETO 29 luglio 2014.

Riconoscimento del Consorzio di tutela vini di Alghero e di Sorso-Sennori e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Alghero».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale del 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata il 5 dicembre 2013 dal Consorzio di tutela vini di Alghero e Sorso-Sennori con sede legale in Alghero (SS), Località I Piani, Tenuta Sella e Mosca S.p.a., intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per le DOC «Alghero» e «Moscato di Sorso-Sennori»;

Considerato che le DOC «Alghero» e «Moscato di Sorso-Sennori» sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di tutela vini di Alghero e Sorso-Sennori alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio di tutela vini di Alghero e Sorso-Sennori ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 esclusivamente per la DOC «Alghero». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, C.C.I.A.A. di Nuoro e di Oristano, con note prot. n. 5097/ADC del 23/07/2014 e n. 5133/ADC del 24 luglio 2014, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione «Alghero»;

Considerato che il Consorzio di tutela vini di Alghero e Sorso-Sennori non ha invece dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 17 del d.lgs. n. 61/2010 per la DOC «Moscato di Sorso-Sennori»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela vini di Alghero e Sorso-Sennori ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi solo alla DOC «Alghero»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela vini di Alghero e Sorso-Sennori è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la DOC «Alghero», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela vini di Alghero e Sorso-Sennori, con sede legale in Alghero (SS), Località I Piani, Tenuta Sella e Mosca S.p.a, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione «Alghero».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela vini di Alghero e Sorso-Sennori non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Alghero, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 29 luglio 2014

Il direttore generale: GATTO

14A06417

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 giugno 2014.

Scioglimento della «Job Seekers società cooperativa», in Galliate e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione dell'8 dicembre 2012 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno inoltre confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 1° ottobre 2013 prot. n. 159174, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «JOB Seekers Società cooperativa» con sede in Galliate (NO), costituita in data 7 maggio 2008 codice fiscale 06199220960, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Simona Bezzi, nata a Novara il 23 aprile 1966, codice fiscale BZZSMN66D63F952S con studio in Novara, C.so F. Cavallotti n. 20.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A06311

DECRETO 23 giugno 2014.

Nomina del commissario liquidatore della «Produzione e consumo società cooperativa agricola a r.l.», in Laerru.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* Disp. Att. e Trans. c.c.;

Visti gli articoli 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto dirigenziale 25 giugno 2013 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società cooperativa «Produzione e consumo società cooperativa agricola» con sede in Laerru (SS), codice fiscale 00291720902 è stata sciolta ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. c.c senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 26 marzo 2014, con la quale il legale rappresentante della suindicata cooperativa comunica che la stessa è proprietaria di beni immobili situati nel comune di Sassari, come da ispezione ipotecaria allegata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* comma 2 c.c.;

Vista la nota ministeriale prot. n. 101553 del 28 maggio 2014 indirizzata alla CC.I.AA. di Sassari - comunicata altresì al legale rappresentante della società cooperativa «produzione e consumo società cooperativa agricola» con sede in Laerru (Sassari) CF 00291720902 - nella quale si manifestava l'intendimento dell'amministrazione di procedere alla nomina di un commissario liquidatore e conseguentemente veniva annullata la richiesta ministeriale - di cui alla nota prot. n. 212686 del 27 dicembre 2013 con cui veniva richiesta alla CC.I.AA. di Sassari la cancellazione dal registro imprese della società cooperativa medesima;

Considerato che il provvedimento di cui al decreto dirigenziale 25 giugno 2013 con il quale la cooperativa è stata sciolta ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. c.c. senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore risulta quindi viziato ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella parte in cui non viene nominato un commissario liquidatore della società cooperativa «Produzione e consumo società cooperativa agricola» con sede in Laerru (SS), CF 00291720902 per provvedere, tra l'altro, alla liquidazione dei cespiti di natura immobiliare;

Ritenuta la necessità di integrare il succitato decreto dirigenziale del 25 giugno 2013 con la nomina di un commissario liquidatore al fine di verificare la reale situazione patrimoniale dell'ente e provvedere alla successiva liquidazione dei beni immobili appresi alla massa concorsuale;

Ritenuto che in capo a questa amministrazione rientri sia la competenza ad emanare il provvedimento di scioglimento con nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, comma 2, cc. oltreché quella ad emanare il provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore ex art 223-*septiesdecies* disp. alt e trans. cc.;

Ritenuto altresì che il provvedimento viziato presenti la struttura formale e sostanziale riconducibile a quella tipica di un provvedimento di scioglimento con nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, comma 2, cc;

Valutato che nel caso di specie non emergono elementi che possano far ritenere sussistenti ragioni inerenti la tutela di terzi, i quali possano, dalla conversione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545, comma 1 cc., in quello di scioglimento con nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, comma 2, cc., ricevere pregiudizio;

Valutati quali idonei alla funzione gli specifici requisiti personali e professionali risultanti dal *curriculum vitae et studiorum* del Rag. Matteo Crobeddu, nato a Cagliari il 4 luglio 1990, C.F. MTTCBD9OL04B3541, con studio in Cagliari, Via Filippo Figari n. 7/B;

Decreta:

Art. 1.

È nominato, in forza dell'art. 2545-*septiesdecies*, comma 2, cc., quale commissario liquidatore della già sciolta società cooperativa «Produzione e consumo società cooperativa agricola» con sede in Laerru (SS) ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. c.c. con il decreto dirigenziale n. 13/CC/2013 del 25 giugno 2013, il rag. Matteo Crobeddu, nato a Cagliari il 4 luglio 1990, C.F. MTTCBD9OLO4B3541, con studio in Cagliari, via Filippo Figari 7/B.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A06310

DECRETO 7 luglio 2014.

Revoca dell'amministratore unico della «La Famiglia società cooperativa edilizia», in Toritto e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n.165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, co. 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visti i verbali di revisione – sezione rilevazione del 19 giugno 2013 e successivo verbale di accertamento del 10 agosto 2013, che si intendono qui richiamati, e dai quali sono emerse a carico della soc. coop. «La Famiglia società cooperativa edilizia», con sede in Toritto (BA), delle irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, tra le quali:

non aver provveduto alla corretta nomina di un nuovo organo amministrativo, in quanto risulta amministratore unico il geom. Saulle Vittorio che non è in possesso della qualifica di socio;

non aver provveduto al versamento degli interessi passivi maturati presso la Banca Intesa secondo il prospetto elaborato dalla Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Dato atto che la cooperativa ha raggiunto lo scopo sociale con la realizzazione di una palazzina composta da n. 12 alloggi assegnati in godimento ai propri soci e che ha usufruito di un finanziamento assistito da un contributo regionale.

Considerato che la cooperativa a seguito della formale comunicazione ai sensi della legge n. 241/1990 di avvio del procedimento amministrativo, datata 9 ottobre 2013 prot. n. 0164838, ha formulato le relative controdeduzioni, pervenute in data 20 novembre 2013 con prot. n. 0190673 con le quali la cooperativa argomenta sulla difficoltà di procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione, in quanto nessuno dei soci si rende disponibile ad assumere l'incarico;

Tenuto conto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo in attuazione di quanto previsto nell'Accordo procedimentale in materia di vigilanza sulle cooperative edilizie che fruiscono di contributi pubblici, sottoscritto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 luglio 2009, comunicazione effettuata con la sopra citata nota del 9 ottobre 2013 prot. n. 0164838, non ha formulato alcuna osservazione;

Tenuto conto che con nota del 2 dicembre 2013 prot. n. 198880 inviata al Ministero delle infrastrutture e al legale rappresentante geom. Saulle Vittorio con la quale si comunicava che il procedimento di gestione commissariale veniva sospeso per 90 giorni, in attesa delle decisioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, termine decorso senza riscontro;

Decreta:

Art. 1.

È revocato l'amministratore unico della soc. coop. «La Famiglia società cooperativa edilizia», con sede in Toritto (BA), C.F. 80021880721, costituita in data 31 marzo 1977.

Art. 2.

Il dr. Nicola Basso nato a Bari il 31 ottobre 1961, (BSSNCL61R31A662I) con studio in Via Amendola n. 166/5 - 70126 Bari, è nominato Commissario Governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A06305

DECRETO 10 luglio 2014.

Conferma dell'incarico di commissario unico della «La Ginestra - S.c.r.l.», in Sarzana.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi:

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 239/2005, con il quale la società cooperativa «La Ginestra - S.c. r.l.» con sede in Sarzana (SP). è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e i sigg.ri: dott. Sandro Strati, il dott. Roberto Italiani e l'avv. Marco Zanzi sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota del 27 febbraio 2013, pervenuta in data 7 marzo 2013, con la quale è stato comunicato il decesso del dr. Sandro Strati;

Vista la nota del 31 gennaio 2014, pervenuta in data 17 febbraio 2014, con la quale è stato comunicato il decesso dell'avv. Marco Zanzi;

Ritenuta l'opportunità di confermare nell'incarico, quale commissario unico il dott. Roberto Italiani:

Visto l'art. 12, comma 75, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Roberto Italiani, nato a Sarzana (SP) il 24 settembre 1960, ivi domiciliato in via del Murello, n. 6 è confermato commissario unico della società cooperativa «La Ginestra - S.c.r.l.», con sede in Sarzana (SP).

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo. ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06252

DECRETO 10 luglio 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «S.I.A. Servizi Igiene Ambientale - Società Cooperativa», in Roma posta in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2013, n. 241/2013, con il quale la società cooperativa «S.I.A. Servizi Igiene Ambientale - Società Cooperativa», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Pasquale Grimaldi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 15 maggio 2013, pervenuta in data 21 maggio 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha accettato l'incarico;

Vista la nota del 14 giugno 2013, pervenuta in data 3 luglio 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico conferitogli;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 2013, n. 563/2013, con il quale l'avv. Paolo Francesco Martorana è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Pasquale Grimaldi;

Vista la nota del 19 dicembre 2013, pervenuta in data 14 gennaio 2014, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di non accettare l'incarico;

Vista la nota del 2 maggio 2014, pervenuta in data 19 maggio 2014, con la quale l'avv. Paolo Francesco Martorana ha ribadito di non accettare l'incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del citato commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidaore della società in premessa, l'avv. Jacopo Marzetti, nato a Roma il 14 maggio 1982, ivi domiciliato in viale Parioli n. 97, in sostituzione dell'avv. Paolo Francesco Martorana, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06308

DECRETO 10 luglio 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Green Hills - Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Marino posta in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2013, n. 238/2013, con il quale la società cooperativa «Green Hills - Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Marino (RM), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Pasquale Grimaldi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 15 maggio 2013, pervenuta in data 21 maggio 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha accettato l'incarico;

Vista la nota del 14 giugno 2013, pervenuta in data 3 luglio 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico conferitogli;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 2013, n. 569/2013, con il quale l'avv. Paolo Francesco Martorana è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Pasquale Grimaldi;

Vista la nota del 19 dicembre 2013, pervenuta in data 14 gennaio 2014, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di non accettare l'incarico;

Vista la nota del 2 maggio 2014, pervenuta in data 19 maggio 2014, con la quale l'avv. Paolo Francesco Martorana ha ribadito di non accettare l'incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del citato commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Jacopo Marzetti, nato a Roma il 14 maggio 1982, ivi domiciliato in viale Parioli n. 97, in sostituzione dell'avv. Paolo Francesco Martorana, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06309

DECRETO 10 luglio 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Pettoruto Società cooperativa a responsabilità limitata», in San Sosti, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2014, n. 11, con il quale la società cooperativa «Pettoruto società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in San Sosti

(CS) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Anna Campanaro ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 4 giugno 2014 con la quale il citato commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L' avv. Giuseppina De Aloe, nata a Cosenza il 4 settembre 1981, e domiciliata in Cerisano (CS), viale Vaccaro n. 54, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Anna Campanaro, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06418

DECRETO 10 luglio 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Il Raggio Verde società cooperativa sociale», in Cosenza posta in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale del 3 ottobre 2011, n. 525, con il quale la società cooperativa «Il Raggio Verde società cooperativa sociale» con sede in Cosenza è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Antonio Gagliardi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 4 giugno 2014 con la quale il citato commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Maria Angela Baldo, nata a Cosenza il 17 giugno 1962 ed ivi domiciliata, via Brenta n. 24, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Antonio Gagliardi, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06419

DECRETO 11 luglio 2014.

Scioglimento della «Delle Donne Società Cooperativa a r.l.», in Accadia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 20 giugno2013, effettuate dal revisore incaricato del Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 27 febbraio 2014 prot. n. 34688, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Delle Donne Società Cooperativa a r.l.» con sede in Accadia (FG), costituita in data 13 gennaio 2004 codice fiscale 03301300715, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dr. Silvio De Pascale, nato a Troia (FG) il 14 ottobre 1950, codice fiscale DPSSLV50R14L447T, con studio in Foggia, viale Michelangelo n. 177.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 luglio 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A06297

DECRETO 11 luglio 2014.

Scioglimento della «Alter Società Cooperativa», in Molfetta e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 30 ottobre 2013, effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 27 febbraio 2014 prot. n. 34303, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Alter Società Cooperativa» con sede in Molfetta (BA), costituita in data 28 aprile 2004 codice fiscale 91087600408, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Paolo Bello, nato a Bari il 29 marzo 1975, codice fiscale BLLFNC75C29A662O, con studio in Bari, via P. Amedeo n. 82/A.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 luglio 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A06298

DECRETO 11 luglio 2014.

Scioglimento della «Umbria Verde Società Cooperativa Sociale», in Terni e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 31 luglio 2013, effettuate dal revisore incaricato della Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 23/01/2014 prot. n. 11055, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Umbria Verde Società Cooperativa Sociale» con sede in Terni, costituita in data 3 ottobre 2008 codice fiscale 01407770559, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545- septiesdecies c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Marchese, nato a Catanzaro il 11 luglio 1977, codice fiscale MRCSVT77L11C352F, con studio in Perugia, via G.B. Pontani n. 14.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 luglio 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A06299

DECRETO 11 luglio 2014.

Scioglimento della «Il Quadrifoglio Per Te Società Cooperativa Sociale», in Terni e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 17 ottobre 2013, effettuate dal revisore incaricato della Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 23 gennaio 2014 prot. n. 11052, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Il Quadrifoglio Per Te Società Cooperativa Sociale» con sede in Terni, costituita in data 26/09/2007 codice fiscale 01384100556, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dr.ssa Valentina Pettirossi, nata a Umbertide (Perugia) il 30 luglio 1987, codice fiscale PTTVNT87L70D786V, con studio in Bastia Umbra (Perugia), via Velino n. 3.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 luglio 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A06300

DECRETO 22 luglio 2014.

Annullamento del decreto 31 marzo 2014 di scioglimento della «Altura società cooperativa», in Reggio Calabria e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 21-*nonies*;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.D. 31/03/2014 n. 19/SAA/2014 con cui la società «Altura Società Cooperativa» con sede in Reggio Calabria, è stata sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., nominando commissario liquidatore l'Avv. Antonella Lupis;

Considerato che in data 16/06/2014 è stata presentato ricorso al TAR del Lazio con sospensiva del provvedimento, per l'annullamento dello stesso;

Tenuto conto che dalla visura camerale effettuata alla data del 19 marzo 2014 posta alla base dell'adozione del provvedimento e precedente alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* - non risultava evidente il formale deposito dei bilanci relativi all'esercizio 2011 e 2012, nonostante emergesse il deposito di un documento in data 23/09/2013 sotto la generica voce «aggiornamento impresa»;

Tenuto conto altresì che da visura effettuata in data 8 luglio 2014 risulta esplicitato che alla data del 23/09/2013 era stato depositato il bilancio d'esercizio relativo al 2012;

Preso atto del fatto che il provvedimento oggi impugnato risulta essere stato adottato alla luce di informazioni non complete;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale volto a sostenere le manifestazioni attive della autoimprenditorialità;

Preso atto del fatto che il presente provvedimento viene assunto entro un termine ragionevolmente breve rispetto al D.D. 31/03/2014 n. 19/SAA/2014 con cui la società «Altura Società Cooperativa» con sede in Reggio Calabria, è stata sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., nominando commissario liquidatore l'Avv. Antonella Lupis;

Atteso che lo stesso commissario liquidatore - nella sua qualità di controinteressato - ha rappresentato che la propria attività si trova in fase del tutto iniziale, ragion per cui nessun pregiudizio può lo stesso ricevere dall'assunzione in autotutela del presente provvedimento;

Ritenuto dunque che l'interesse pubblico diverso da quello teso al mero ripristino della legalità debba essere considerato comparativamente prevalente rispetto agli interessi di privati e controinteressati;

Decreta:

Art. 1.

Il D.D. 31/03/2014 n. 19/SAA/2014 con il quale la società «Altura Società Cooperativa» con sede in Reggio Calabria, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c., è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A06422

DECRETO 23 luglio 2014.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Castelgandolfo S.p.A, in Castelgandolfo e nomina del collegio commissariale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 2011, con il quale la società Valtur S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 347/2003 con contestuale nomina dei commissari straordinari nelle persone dei sigg.ri avv. Stefano Coen, avv. Daniele G. Discepolo e prof. avv. Andrea Gemma;

Vista la sentenza n. 791/2011 in data 21 ottobre 2011, con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza della società sopra citata, già ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il decreto ministeriale in data 10 novembre 2011, con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza della Valtur S.p.A. in amministrazione straordinaria;

Visti i propri decreti in data 15 maggio 2012 con cui la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alle Società Mediterraneo Villages S.r.l. a socio unico, Villaggio di Marilleva S.r.l. a socio unico, Villaggio degli Atleti S.r.l. a socio unico e Villaggio di Ostuni S.r.l. a socio unico, tutte facenti capo al Gruppo Valtur ed interamente controllate da Valtur S.p.A. in amministrazione straordinaria;

Viste le sentenze con numeri 461/2012, 477/2012, 501/2012 e 513/2012 con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza delle sopra citate società del Gruppo;

Visti i propri decreti in data 3 aprile 2014 con cui la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alle Società Costa Verde S.r.l. in liquidazione, Multicasa Uno S.r.l. in liquidazione, Torre Pizzo Investimenti S.r.l. in liquidazione e Vedette Viaggi S.r.l. in liquidazione, tutte facenti capo al Gruppo Valtur e controllate da Valtur S.p.A. in amministrazione straordinaria, dichiarate insolventi dal Tribunale di Milano con sentenze numeri 349/2014, 350/2014, 351/2014 e 352/2014 del 14 aprile 2014;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestualmente ricorso per la dichiarazione di insolvenza al Tribunale che ha dichiarato l'insolvenza della «procedura madre»;

Vista l'istanza in data 25 giugno 2014, con la quale i commissari straordinari richiedono l'ammissione alla amministrazione straordinaria della S.p.A. Castelgandolfo, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003;

Esaminata la documentazione allegata alla precitata istanza;

Rilevato che, secondo quanto prospettato nell'istanza:

la Castelgandolfo S.p.A. è società del Gruppo ai sensi dell'art. 80, comma 1, lettera *b)*, punto 2, atteso che Valtur S.p.A. in amministrazione straordinaria detiene il 60,1% del capitale sociale;

la Castelgandolfo S.p.A. versa in una situazione di insolvenza, come evidenziato nella situazione patrimoniale aggiornata al 30 aprile 2014 e comprovato dalla circostanza che gli immobili di proprietà della società sono stati pignorati a seguito di una serie di inadempimenti;

Rilevato altresì che l'estensione della procedura consentirebbe di bloccare le esecuzioni in essere nonché quelle che presumibilmente verranno attivate a breve ed appare inoltre opportuna nell'ottica della gestione unitaria della crisi del Gruppo Valtur;

Rilevata la sussistenza, in capo alla Castelgandolfo S.p.A., dei requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre»,

Decreta:

Art. 1.

La Castelgandolfo S.p.A., con sede legale in Castelgandolfo (Roma) alla Via Santo Spirito n. 13, partita I.V.A. n. 04990221006, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Roma 06779870580, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1, sono nominati quali commissari straordinari i sigg.ri: avv. Stefano Coen, avv. Daniele G. Discepolo e il prof. avv. Andrea Gemma, già nominati commissari straordinari delle altre procedure di amministrazione straordinaria aperte in capo alle società del Gruppo Valtur con i decreti citati in premessa, ed è preposto il comitato di sorveglianza nominato con proprio decreto in data 10 novembre 2011.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06414

DECRETO 24 luglio 2014.

Nomina del commissario liquidatore della «Il Seme società cooperativa», in Decimoputzu.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* Disp. Att. e Trans. c.c.;

Visti l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il Decreto Dirigenziale 05.07.2011 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società cooperativa «Il Seme - Società cooperativa a r.l.» con sede in Decimoputzu (CA), codice fiscale 80022040929 è stata sciolta ai sensi dell'art. 223 septiesdecies disp. att. e trans. c.c. senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 12.02.2014, con la quale l'avvocato della suindicata cooperativa comunica che la stessa è proprietaria di beni immobili situati nel comune di Cagliari, come da ispezione ipotecaria allegata, operata il 30/12/2009 presso l'Agenzia del territorio di Cagliari - servizio di pubblicità immobiliare;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, 2° comma c.c.;

Vista la nota ministeriale prot. 0184166 del 04.10.2011 indirizzata alla CC.I.AA. di Cagliari - comunicata altresì al legale rappresentante della società cooperativa «Il Seme - Società cooperativa» con sede in Decimoputzu (CA), codice fiscale 80022040929 - nella quale si manifestava l'intendimento dell'amministrazione a procedere alla nomina di un commissario liquidatore e conseguentemente veniva annullata la richiesta ministeriale - di cui alla nota prot. n. 0037602 del 05.03.2014 con cui veniva richiesta alla CC.I.AA. di Cagliari la cancellazione dal R.I. della società cooperativa medesima;

Considerato che il provvedimento di cui al decreto dirigenziale 05.07.2011 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la cooperativa è stata sciolta ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. c.c. senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, risulta quindi viziato ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella parte in cui non viene nominato un commissario liquidatore della società cooperativa «Il Seme - Società cooperativa" con sede in Decimoputzu (CA), codice fiscale 80022040929 per provvedere, tra l'altro, alla liquidazione dei cespiti di tipo immobiliare;

Ritenuta la necessità di integrare il succitato decreto dirigenziale del 05.07.2011 con la nomina di un commissario liquidatore al fine di verificare la reale situazione patrimoniale dell'ente e provvedere alla successiva liquidazione dei beni immobili appresi alla massa concorsuale;

Ritenuto che in capo a questa Amministrazione rientri sia la competenza ad emanare il provvedimento di scioglimento con nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, 2° comma c.c. oltreché quella ad emanare il provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore ex art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. cc.;

Ritenuto altresì che il provvedimento viziato presenta la struttura formale e sostanziale riconducibile a quella tipica di un provvedimento di scioglimento con nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, 2° comma c.c.;

Valutato che nel caso di specie non emergono elementi che possano far ritenere sussistenti ragioni inerenti la tutela di terzi, i quali possano, dalla conversione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545, 1° comma c.c. in quello di scioglimento con nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, 2° comma c.c., ricevere pregiudizio;

Valutati quali idonei alla funzione gli specifici requisiti personali e professionali risultanti dal *curriculum vitae et studiorum* dell'avv. Claudia Marras, nata a Cagliari il 17 marzo 1970, C.F. MRRCHR70C57B354P, con studio in Cagliari, via Besta, 5;

Decreta:

Art. 1.

È nominato, in forza dell'art. 2545-*septiesdecies*, 2° comma cc., quale Commissario liquidatore della già sciolta Società Cooperativa «Il Seme Società cooperativa» con sede in Decimoputzu (CA) ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. c.c. con il decreto dirigenziale 13/2011/CC del 5 luglio 2011, l'avv. Claudia Marras, nata a Cagliari il 17 marzo 1970, C.F. MRRCHR70C57B354P, con studio in Cagliari, via Besta, 5.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 luglio 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A06420

DECRETO 25 luglio 2014.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria delle società Corimec SpA, S.I.A.C. International srl, Castiglioni Giovanni spa, Capica Minuterie SpA, Franz Isella SpA, Castiglioni Houses Srl, Società Grandi Hotel Srl, Aptec srl, Sleme srl, Gesthotels SpA e Holding Srl e nomina del collegio commissariale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visti in particolare gli articoli 1 e 2 del suddetto decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, ad oggetto «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Vista l'istanza depositata in data 11 luglio 2014, come integrata in data 17 luglio 2014, con la quale gli avv. Giuseppe Roccioletti e Vinicio Stefano Ferrante, chiedono l'ammissione alla Procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi e per gli effetti del sopra citato decreto, delle seguenti società:

Holding srl, C.F. 03226080129, in virtù di procura speciale di Gianfranco Castiglioni;

Corimec Italiana spa, C.F. 00432610335, in virtù di procura speciale di Gianfranco Castiglioni;

S.I.A.C. International srl, C.F. 08382250960, in virtù di procura speciale di Davide Castiglioni;

Castiglioni Giovanni spa, C.F. 00217640127, in virtù di procura speciale di Davide Castiglioni;

Grandi Hotel srl, C.F. 03013980127, in virtù di procura speciale di Claudio Maria Castiglioni;

Castiglioni Houses srl, C.F. 08361500963, in virtù di procura speciale di Davide Castiglioni;

Aptec srl, C.F. 03369100122, in virtù di procura speciale di Davide Castiglioni;

Franz Isella spa, C.F. 00804690121, in virtù di procura speciale di Gianfranco Castiglioni;

Capica Minuterie spa, C.F. 01473700282, in virtù di procura speciale di Gianfranco Castiglioni;

Sleme srl, C.F. 80007580121, in virtù di procura speciale di Gianfranco Castiglioni;

Gesthotel spa, 10699150156, in virtù di procura speciale di Marina Elisa Affri;

Esaminata la predetta istanza ed i relativi allegati;

Visto l'art. 1, del sopra citato decreto-legge n. 347/2003, secondo il quale possono accedere alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che

«... abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammesso al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a cinquecento da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.»;

Rilevato che le ricorrenti costituiscono un gruppo di imprese in conformità alle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 80, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 270/1999 e dell'art.1, comma 1, del decretlegge n. 347/2003, atteso che

le società Corimec SpA, Capica Minuterie SpA, Franz Isella SpA, Sleme Srl, Gesthotels SpA, Castiglioni Giovanni Spa e Holding Srl sono tutte controllate direttamente ed indirettamente dalla Casti Spa, a sua volta controllata da Gianfranco Castiglioni;

le società S.I.A.C. International Srl e Castiglioni Houses Srl (controllate da Santa Montalbano, moglie di Gianfranco Castiglioni) e Società Grandi Hotel Srl (controllata da Claudio Maria e Davide Castiglioni, figli di Gianfranco Castiglioni), che svolgono, in forza di contratti di affitto di azienda, attività precedentemente insistenti nel Gruppo, risultano soggette ad una direzione comune con riferimento agli organi amministrativi;

la società Aptec Srl (controllata da Davide Castiglioni, figlio di Gianfranco Castiglioni e per il residuo di proprietà di Santa Montalbano, moglie di Gianfranco Castiglioni), svolge servizi essenziali al funzionamento del Gruppo e risulta soggetta ad una direzione comune con riferimento agli organi amministrativi;

Rilevato altresì che sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 347/2003, ai fini dell'ammissione delle predette società, atteso che, sulla base della documentazione allegata all'istanza nonché in base ai dati presenti nel registro delle imprese presso le Camere di Commercio, i dipendenti sono superiori a 700, mentre l'indebitamento supera i 350 milioni di Euro;

Rilevato che le su elencate società, sulla base di quanto rappresentato nel ricorso, si trovano in uno stato di insolvenza, non essendo in grado di adempiere le proprie obbligazioni, a causa dell'andamento costante delle perdite, nonché dello squilibrio tra attivo e passivo, tanto che è stata depositata una domanda di concordato preventivo in data 5 maggio 2014 successivamente respinta dal Tribunale di Varese;

Ritenuto di nominare tre commissari ai sensi del combinato disposto degli articoli 38, comma 2 del decreto legislativo n. 270/1999 e 8, comma 1, del decreto-legge n. 347/2003 sopra citati, tenuto conto della eccezionale rilevanza e complessità della Procedura;

Ritenuta altresì l'opportunità di nominare i sigg.ri, prof. Simone Manfredi, avv. Claudio Franceschini, ing. Marco Sogaro in considerazione della loro specifica professionalità;

Considerato che i predetti professionisti rispondono ai requisiti di cui al decreto ministeriale 10 aprile 2013 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Le società Corimec SpA; S.I.A.C. International srl; Castiglioni Giovanni spa; Capica Minuterie SpA; Franz Isella SpA; Castiglioni Houses Srl; Società Grandi Hotel Srl; Aptec srl; Sleme srl; Gesthotels SpA e Holding Srl sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nelle procedure di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari il prof. Simone Manfredi, nato a Roma il 20 dicembre 1973; l'avv. Claudio Franceschini, nato il 20 ottobre 1953; l'ing. Marco Sogaro, nato a Venezia il 22 agosto 1961.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Varese, a norma dell'art. 2, comma 3, de decreto-legge n. 347/2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06413

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 31 luglio 2014.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Herceptin» (trastuzumab). (Determina n. 816/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Roche Registration Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale HERCEPTIN (trastuzumab);

Vista la domanda con la quale la società Roche Registration Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità, della nuova indicazione terapeutica per la confezione 150 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 1 flaconcino con A.I.C. n. 034949014/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 10 marzo 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 maggio 2014;

Vista la deliberazione n. 21 in data 24 giugno 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche:

Herceptin è indicato nel trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo in associazione a chemioterapia neoadiuvante, seguito da terapia con Herceptin adiuvante, nella malattia localmente avanzata (inclusa la forma infiammatoria) o in tumori di diametro > 2 cm

del medicinale HERCEPTIN (trastuzumab) sono rimborsate come segue:

Confezione: 150 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 1 flaconcino - N. A.I.C. 034949014/E (in base 10) 11BKWQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 640,41.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 1056,93.

Sconto obbligatorio alle Strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale HERCEPTIN (trastuzumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL) - oncologo.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A06407

DETERMINA 31 luglio 2014.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Privigen» (immunoglobuline umane normali). (Determina n. 808/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta CSL Behring Gmbh ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 10 febbraio 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 aprile 2014;

Vista la deliberazione n. 13 in data 29 aprile 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche:

Polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica (CIDP). Esistono solo esperienze limitate sull'uso delle immunoglobuline endovenose nei bambini con CIDP

del medicinale PRIVIGEN (immunoglobuline umane normali) sono rimborsate come segue:

Confezione: «100 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 1 flaconcino da 50 ml» - A.I.C. n. 039712017/E (in base 10) 15VX8K (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 252,00.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 415,90.

Confezione: «100 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 1 flaconcino da 100 ml» - A.I.C. n. 039712029/E (in base 10) 15VX8X (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 504,00.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 831,80.

Confezione: «100 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 1 flaconcino da 25 ml» - A.I.C. n. 039712043/E (in base 10) 15VX9C (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 126,00.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 207,95.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, le prescrizioni, relative unicamente alle indicazioni rimborsate dal SSN attraverso la presente determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PRIVIGEN (immunoglobuline umane normali) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A06408

DETERMINA 31 luglio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Gentalyn Beta» (betametasone e antibiotici), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 811/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Link Pharm S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale GENTALYN BETA (betametasone e antibiotici);

Vista la domanda con la quale la ditta Link Pharm S.p.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 042987014;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 7 aprile 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale GENTALYN BETA (betametasone e antibiotici) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«0,1% + 0,1% crema» tubo - AIC n. 042987014 (in base 10) 18ZVJ6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale GENTALYN BETA (betametasone e antibiotici) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A06409

DETERMINA 31 luglio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore» (ibuprofene), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 809/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società LINK PHARM S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale NUROFEN FEBBRE E DOLORE (ibuprofene);

Vista la domanda con la quale la ditta LINK PHARM S.P.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 042836015;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 07/04/2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NUROFEN FEBBRE E DOLORE (ibuprofene) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa per somministrazione orale - AIC n. 042836015 (in base 10) 18V81H (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale NUROFEN FEBBRE E DOLORE (ibuprofene) è la seguente: Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco (SOP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A06410

DETERMINA 31 luglio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «BCG Medac» (vaccino *BCG)*, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 807/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto il decreto con il quale la società Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialpraparate MBH è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale BCG Medac (vaccino *BCG)*;

Vista la domanda con la quale la ditta Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialpraparate MBH ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. AIC 042171090 e 042171102;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13 gennaio 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 31 gennaio 2014;

Vista la deliberazione n. 9 in data 27 febbraio 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BCG MEDAC (vaccino *BCG)* nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«polvere e solvente per sospensione endovescicale» 1 flaconcino vetro di polvere + 1 sacca PVC da 50 ml solvente senza catetere con adattatore LUER-LO - AIC n. 042171090 (in base 10) 186YQL (in base 32)

Classe di rimborsabilità «H»

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 78,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 128,73

Confezione

«polvere e solvente per sospensione endovescicale» 3 flaconcini vetro di polvere + 3 sacche PVC da 50 ml solvente senza catetere con adattatore LUER-LO - AIC n. 042171102 (in base 10) 186YQY (in base 32)

Classe di rimborsabilità «H»

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 234,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 386,19.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BCG MEDAC (vaccino *BCG)* è la seguente: Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A06411

DETERMINA 31 luglio 2014.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Aubagio» (teriflunomide). (Determina n. 837/2014).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale AUBAGIO (teriflunomide) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 26/08/2013 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/13/838/001 14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU) - 14 compresse

EU/1/13/838/002 14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU) - 28 compresse

EU/1/13/838/003 14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU) - 84 compresse

EU/1/13/838/004 14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU) - 98 compresse

EU/1/13/838/005 14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU) perforato monodose - 10x1 compressa

Titolare A.I.C.: SANOFI-AVENTIS GROUPE.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13 maggio 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 maggio 2014;

Vista la deliberazione n. 21 in data 24 giugno 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale AUBAGIO (teriflunomide) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione

14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU) - 14 compresse - AIC n. 042921015/E (in base 10) 18XV1R (in base 32)

Confezione

14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU) - 28 compresse - AIC n. 042921027/E (in base 10) 18XV23 (in base 32)

Confezione

14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU) - 84 compresse - AIC n. 042921039/E (in base 10) 18XV2H (in base 32)

Confezione

14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU) - 98 compresse - AIC n. 042921041/E (in base 10) 18XV2K (in base 32)

Confezione

14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU) perforato monodose - 10x1 compressa - AIC n. 042921054/E (in base 10) 18XV2Y (in base 32)

Indicazioni terapeutiche: AUBAGIO è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da sclerosi multipla recidivante remittente (SM).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale AUBAGIO (teriflunomide) è classificata come segue:

Confezione

14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU) - 28 compresse - AIC n. 042921027/E (in base 10) 18XV23 (in base 32)

Classe di rimborsabilità A Nota 65.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 1027,75.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 1696,20.

Confezione

14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU) - 84 compresse - AIC n. 042921039/E (in base 10) 18XV2H (in base 32)

Classe di rimborsabilità A Nota 65.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 3083,25.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 5088,60.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AUBAGIO (teriflunomide) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A06412

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 5 agosto 2014.

Adeguamento all'inflazione dell'importo della quota di garanzia ai sensi dell'art. 66 *sexies*, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 81 del regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, concernente l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione di cui ai titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 19).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni ed, in particolare, l'art. 66 sexies, comma 4, il quale dispone che l'importo della quota di garanzia dell'impresa di riassicurazione è aumentato annualmente in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al cinque per cento e che l'IVASS comunica con provvedimento la misura dell'incremento;

Visto il regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, concernente l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione di cui ai titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni ed, in particolare, l'art. 81;

Visti i provvedimenti ISVAP n. 2833 del 14 settembre 2010 e n. 3031 del 19 dicembre 2012;

Vista la comunicazione 2013/C 208/06 della Commissione Europea riguardante l'adeguamento all'inflazione degli importi stabiliti all'art. 40, paragrafo 2, della direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/Ce e 2002/83/CE, che fissa l'importo della quota di garanzia in 3.600.000 euro;

ADOTTA
il seguente provvedimento

Art. 1.

Adeguamento dell'importo della quota di garanzia dell'impresa di riassicurazione

1. L'importo minimo della quota di garanzia dell'impresa di riassicurazione fissato dall'art. 66-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in euro 3.000.000, ed elevato, da ultimo dal Provvedimento ISVAP n. 3031 del 19 dicembre 2012 ad euro 3.400.000, è aumentato ad euro 3.600.000, al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Le imprese si adeguano alle disposizioni del presente provvedimento a decorrere dal 31 dicembre 2014.

Art. 3.

Pubblicazione

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Roma, 5 agosto 2014

p. il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
VISCO

14A06449

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato relativo alla nuova indicazione terapeutica del medicinale per uso umano «RoActemra».

Si comunica che il Comitato prezzi e rimborso, nella seduta del 27 maggio 2014, ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità, senza modifica di prezzo e delle condizioni negoziali attualmente vigenti, per la nuova indicazione di seguito riportata:

RoActemra in combinazione con metotressato (MTX) è indicato per il trattamento della poliartritre idiopatica giovanile (AIGp) (fattore reumatoide positivo o negativo e oligoartrite estesa) in pazienti di età uguale o superiore ai 2 anni che non abbiano risposto adeguatamente a precedente terapia con MTX. RoActemra può essere somministrato in monoterapia in caso di intolleranza a MTX o quando sia inappropriato continuare un trattamento con MTX.

14A06406

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VARESE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Si rende noto che le imprese sotto indicate, già assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi, hanno cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari (art. 14 d.lgs. 251/1999) della Camera di Commercio di Varese. I relativi punzoni restituiti alla Camera di Commercio di Varese, sono stati deformati.

Denominazione e sede-marchio: Cerutti Luigi, viale Milano 81, Gallarate-115/VA; Cesario Luigi, via Garibaldi 6, Somma L.-224/VA; l'Orafo di Schirosi Giorgio, via Gatti 9, Vergiate-310/VA; Fontana Luigi e C., piazza Garibaldi, 32, Sesto C.-339/VA; Macrì snc, via Monte Leone 97, Gallarate-366/VA; Ferroni Alberto, via Locarno 8, Gallarate-367/VA; Oreficeria Martignoni Renato, via Garibaldi 52, Cassano M.-405/VA; Trongho snc di Bepari Matin, piazza Papa Giovanni XXIII 8, Gallarate-468/VA; Dea Doria di Doriano Sanna, via Libia 3, Busto-469/VA.

14A06421

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro Regio di Torino.

Con decreto 23 luglio 2014 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato approvato l'adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro Regio di Torino proposto dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 giugno 2014, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, come convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112.

14A06447

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-187) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**

— **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.